## CONSULTA ONLINE

Costituzione della Repubblica italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

## Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

## Titolo I

Rapporti civili

## Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.